



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 13/04/2023

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 06.04.2023 DI NON CONFORMITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO E DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PER SCOPI POTABILI E ALIMENTARI NELLE FRAZIONI DI MASSAMA NURAXINIEDDU E DONIGALA FENUGHEDU

Il Sindaco

premesso che la ASL di Oristano con nota prot. PG/2023/15230 del 05/04/2023 registrata al protocollo di questo Ente in data 06/04/2023 al n. 22507 ha comunicato che l'Ente gestore Abbanoa S.p.A. (nota prot. PG/2023/15192 del 05/04/2023) informava la stessa che in relazione alla qualità dell'acqua erogata nell'abitato del Comune di Oristano (frazioni di Massama, Nuraxinieddu, Donigala Fenughedu) erano state evidenziate non conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I parti A e B del d.lgs. 18/2023 (che abroga il d.lgs. 31/2001) nelle acque da loro campionate in data 03/04/2023;

considerato che per la tutela della pubblica salute è stata conseguentemente adottata apposita ordinanza sindacale n. 7 del 06.04.2023 con la quale si è disposto il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala Fenughedu;

preso atto che la ASL, con nota prot. PG/2023/16223 del 13.04.2023, registrata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 24169, propone la revoca dell'ordinanza sindacale n. 7 del 06.04.2023;

considerato che con la predetta nota la ASL inoltre:

- a) informa che Abbanoa Spa con nota prot. n. 2023/16221 del 13/04/2023 ha comunicato gli esiti delle prove effettuate dal Laboratorio analisi Abbanoa Spa (Accreditamento Accredia n. 1881L) sui campioni prelevati il 12/04/2023 che hanno rilevato, per i parametri analizzati, la conformità dei valori ai limiti ammessi dal d.lgs. n. 18/2023 (che abroga il d.lgs. n. 31/2001);
- b) esprime il seguente giudizio di qualità/idoneità d'uso: l'acqua è da considerarsi idonea al consumo umano;

ritenuto di dover provvedere in merito dando seguito alla proposta della ASL sopraccitata; visto l'art. 50 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

ordina

la revoca della precedente ordinanza sindacale n. 7 del 06.04.2023 relativa al divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala Fenughedu.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Oristano, alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine e alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale.

Il presente provvedimento è altresì divulgato ai cittadini con le opportune modalità mediante avvisi pubblici, comunicazioni agli organi di informazione, affissione all'Albo Pretorio e tramite la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Sindaco

SANNA MASSIMILIANO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)